



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 2 agosto 2019

Spese di rappresentanza, valutazioni sull'inerenza

Un rapido sunto sulla disciplina di tali spese.

L'art. 108, comma 2 del TUIR prevede che le **spese di rappresentanza** siano **deducibili**:

nel periodo di imposta di **sostenimento**;
se rispondenti ai **requisiti di inerenza** stabiliti con decreto del Ministro MEF;
commisurate **all'ammontare dei ricavi e proventi** della gestione caratteristica dell'impresa.

In relazione a tale ultimo limite quantitativo, **in misura pari**:

- | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; |
| b) | allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; |
| c) | allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. |

In ogni caso sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di **valore unitario non superiore a euro 50**.

Per spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute dall'impresa per **offrire al pubblico un'immagine positiva di sé e della propria attività in termini di floridezza ed efficienza**.

Un consolidato orientamento attribuisce l'**onere** di provare **l'inerenza del costo** di dette spese al contribuente qualora la coerenza economica della spesa sia contestata dall'AA.FF.